

COMUNE DI ISNELLO

REGOLAMENTO ASSISTENZA ECONOMICA

Art. 1 - Per assistenza si intende l'intervento assistenziale esplicato in favore di persone e di nuclei familiari che versano per qualsiasi causa, in condizioni di disagio economico al fine di aiutarli a soddisfare i propri bisogni essenziali, assicurando loro un livello di autosufficienza economica.

L'assistenza economica e' uno dei servizi di base le cui prestazioni, erogate in denaro, sono commisurate alle esigenze fondamentali, naturali ed impreviste di tutti i cittadini.

Art. 2 - In favore dei cittadini residenti nel Comune da almeno un anno, che versano in particolare stato di bisogno economico, il Comune interviene erogando assistenza in denaro, in forma **continuativa, temporanea e straordinaria.**

Art. 3 - Per **assistenza economica continuativa** si intende l'erogazione di una somma mensile il cui importo annualmente sara' stabilito dalla Giunta Municipale in base alla disponibilita' dei fondi e al numero degli ammessi al servizio.

Sono assistibili i cittadini:

- 1) che sono totalmente privi di reddito di qualsiasi natura;
- 2) che sono inseriti in nuclei familiari dove e' presente soltanto una figura parentale (padre o madre, fratello o sorella, cognato o cognata, etc.) il cui reddito mensile non sia superiore al trattamento minimo pensionistico INPS previsto per i lavoratori dipendenti;
- 3) non siano presenti figure parentali tenute agli alimenti con un reddito superiore al doppio della fascia di reddito esente ai fini IRPEF.

Art. 4 - L'ammissione al servizio, per ciascun anno, avviene su domanda da presentarsi al Sindaco su apposito modello predisposto dal Comune entro il **31.10** dell'anno solare precedente.

Spetta al funzionario addetto al servizio la istruzione delle domande provvedendo ad acquisire tutta la documentazione anche mediante gli accertamenti che effettuera' il servizio della Vigilanza Urbana al fine di stabilire lo stato di bisogno e il possesso dei requisiti che danno diritto all'assistenza.

Art. 5 - La Giunta Municipale, dopo aver acquisito un parere reso dalla Commissione comunale di assistenza, esaminate le domande entro il **30 novembre** procedera' alla approvazione dell'elenco degli ammessi al servizio, da rendere esecutivo nelle forme di legge.

Art. 6 - La **Commissione Comunale di Assistenza** e' nominata dal Consiglio Comunale; e' costituita da tre consiglieri non facenti parte della Giunta Municipale, di cui uno in rappresentanza della minoranza, ed e' presieduta dal Sindaco o suo delegato. Svolge funzioni di segretario il funzionario addetto al servizio.

Art. 7 - Il venir meno delle condizioni che hanno determinato il diritto a ottenere l'assistenza economica in forma continuativa di cui all'art. 3 del presente Regolamento, comportera' la revoca dell'assistenza.

Art. 8 - Le domande che dovessero pervenire nel corso dell'anno potranno essere prese in considerazione compatibilmente con la disponibilita' dei fondi.

(segue)

Art. 9 - Per **assistenza economica in forma temporanea** si intende l'erogazione di un contributo mensile per un periodo non superiore a mesi tre e in presenza di situazioni personali o familiari contingenti tali da incidere in forma determinate sulle risorse di cui il richiedente od il relativo nucleo familiare normalmente dispongono. L'entita' del contributo e' commisurata alla eccezionalita' dell'evento. Detto contributo viene erogato ai cittadini che ne hanno titolo ai sensi dell'art.3 del presente Regolamento e con le modalita' di cui agli artt. 4, 5, 6 e 7.

Art. 10 - Per **assistenza economica straordinaria** si intende l'erogazione di un contributo "una tantum" finalizzata al superamento di una situazione imprevista ed eccezionale incidente sulle condizioni di vita normali del nucleo familiare e tali da richiedere un intervento urgente, di entita' rilevante e comunque non configurabile nella precedente casistica. Il contributo viene erogato con le modalita' di cui agli artt. 4, 5 e 6 del presente Regolamento.

Art. 11 - In casi di particolare urgenza il provvedimento, ai sensi dell'art. 5 della Legge regionale 2.1.1979, n.1, puo' essere assunto dal Sindaco e successivamente ratificato dalla Giunta.

Art. 12 - L'importo annuo delle somme da destinare agli interventi di natura temporanea e straordinaria non deve essere inferiore al 40% dell'ammontare complessivo delle somme destinate all'assistenza economica.

Art. 13 - Il presente Regolamento entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua ripubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per la durata di quindici giorni, dopo il riscontro tutorio del relativo atto deliberativo con cui viene adottato e dalla stessa data si intendera' abrogato il precedente Regolamento adottato.

=====